

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **10/1989** (ECLI:IT:COST:1989:10)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **30/11/1988**; Decisione del **09/01/1989**

Deposito del **18/01/1989**; Pubblicazione in G. U. **25/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15076 15084**

Atti decisi:

N. 10

ORDINANZA 9-18 GENNAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi ottavo, nono, decimo, tredicesimo e quattordicesimo, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 dal Pretore di Lodi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Dragoni G. Paola ed altri e l'I.N.P.S. e il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 (pervenuta il 5 luglio 1988) dal pretore di Lodi, nei procedimenti civili riuniti vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 8, 9, 10, 13, 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i liberi professionisti, l'esenzione per alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di sotto dei quattro milioni, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i cento, nonché l'obbligo di contribuzione fissa annua per i liberi professionisti ed equiparati, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza in epigrafe solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art.31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e 14, l. n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa all'art. 31, n. 10 citata legge, già dichiarata incostituzionale nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8 (cit. sent. n. 431 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Lodi con l'ordinanza in epigrafe.

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 10, l. 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.